

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1535)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1981  
(V. Stampato n. 2655)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FORLANI)

**e dal Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 luglio 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2, primo comma, le parole:*

« Il personale contemplato nell'articolo 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, già appartenente alle carriere direttive, di concetto ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivesta la qualifica iniziale delle suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio qualificato, può partecipare a domanda ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali del livello immediatamente superiore », *sono sostituite dalle seguenti:* « Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche, o alle categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilità di posti ».

*All'articolo 6, primo comma, le parole:*

« di cui al precedente articolo 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al precedente articolo 5 ».

*All'articolo 7, quarto comma, le parole:*  
« di cui al precedente articolo 4, comma primo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al precedente articolo 6, secondo comma ».

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conglobata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti ».

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti

alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario ».

*Dopo l'articolo 11, sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 11-bis. — Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche ai segretari generali di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ».

« ART. 11-ter. — L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplinava la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1° agosto 1980.

Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1° novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.

L'assegno *ad personam* pensionabile e riasorbibile previsto dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1° novembre 1981. Dopo tale data l'assegno è ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalità e i criteri indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale di cui al precedente comma può optare, se più favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno *ad personam* non è computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.

L'assegno e le indennità previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repub-

blica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del precedente comma ».

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

« A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.

Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma è attribuito anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 11 ».

*L'articolo 14 è soppresso.*

*L'articolo 15 è soppresso.*

*All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello lire 3.320.000; carabinieri, appuntato e sergente;

b) quinto livello lire 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;

c) sesto livello lire 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;

d) sesto livello-bis lire 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con 5 o più anni di anzianità di qualifica;

e) settimo livello lire 5.040.000; tenente e capitano;

f) ottavo livello lire 6.000.000; maggiore e tenente colonnello ».

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'articolo 17, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale ».

All'articolo 19, le parole: « i gradi di sergente e di tenente colonnello », sono sostituite dalle seguenti: « i gradi di appuntato e di sergente » ed è soppressa la parola: « VIII-bis ».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è conglobata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non

hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti ».

*Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:*

« ART. 24-bis. — Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi ».

*All'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonché al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene ».

*Dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 28-bis. — Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, è equiparato al personale non smilitarizzato.

La misura dell'indennità prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge

24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a lire 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico.

L'indennità sarà riassorbita nei tempi e con le modalità stabilite nei futuri contratti ».

« ART. 28-ter. — Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le Amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.

Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché quelle contemplate da altre leggi speciali.

Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312».

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1981.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione agli accordi contrattuali per il triennio 1979-1981 relativi al personale civile dei Ministeri e al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché di concedere analoghi miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

## TITOLO I

## AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA DI SPESA

## ARTICOLO 1.

È autorizzata la spesa di lire 975.000 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonché della CISNAL, CISAL, CISAS, CONFAIL e CONFEDIR-DIR-STAT, per la corresponsione al personale civile dello Stato previsto dal Titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo; all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per la corresponsione dello stesso miglioramento economico al personale di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 1, terzo comma,

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

TITOLO I  
AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA DI SPESA

ARTICOLO 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della legge 11 luglio 1980, n. 312, con trattamento rapportato a quello degli assistenti universitari;

b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo, intervenuto il 18 marzo 1981, tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonché della Confederazione CIDA-ANDAM, per la corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

## TITOLO II PERSONALE DEI MINISTERI

### ARTICOLO 2.

Il personale contemplato nell'articolo 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, già appartenente alle carriere direttive, di concetto ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivesta la qualifica iniziale delle suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio qualificato può partecipare a domanda ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali del livello immediatamente superiore. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'articolo 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'articolo 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50 per cento degli idonei stessi con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e per l'altro 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione può partecipare anche il personale destinatario della richiamata

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TITOLO II  
PERSONALE DEI MINISTERI

ARTICOLO 2.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche, o alle categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilità di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'articolo 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'articolo 9 della legge medesima.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle sopprese imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potrà essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle Amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'articolo 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianità e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima.

#### ARTICOLO 3.

L'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980.

Nei confronti del personale di cui all'articolo 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

### TITOLO III

#### PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

#### ARTICOLO 4.

La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unità

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ARTICOLO 3.

*Identico.*

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ARTICOLO 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta, con effetto dal 1° febbraio 1981, a n. 18.000 unità e così ripartita tra le qualifiche funzionali:

QUALIFICA	POSTI NUMERO
I . . . . .	300
II - III . . . . .	3.200
IV . . . . .	5.500
V . . . . .	5.300
VI . . . . .	2.000
VII . . . . .	1.000
VIII . . . . .	700

Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sarà provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La medesima procedura sarà seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari né aumento del numero complessivo dei posti in organico.

In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.

I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianità prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianità com-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

plessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti già non svolgano funzioni che a termini della Tabella III, richiamata dall'articolo 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.

Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dello articolo 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento.

#### ARTICOLO 5.

Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'articolo 101, commi 8, 9 e 10, nell'articolo 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'articolo 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le disposizioni dell'articolo 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative alla VI, VII e VIII qualifica, ad eccezione dell'ultimo comma dell'VIII qualifica, sono così sostituite:

« alla VI qualifica

a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;

c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).

Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita soltanto nell'ambito dell'Azienda, l'assunzione sarà effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.

Alla VII qualifica

mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso della stessa VII qualifica.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico.

#### Alla VIII qualifica

mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.

L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è riservato nella misura dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.

Il restante 20 per cento è destinato a pubblico concorso.

Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.

Con le modalità stabilite dal successivo articolo 111 saranno individuati i profili cui può accedersi per pubblico concorso ».

Nell'articolo 108, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dizione « IV qualifica » è sostituita con « IV e V qualifica ». Nello stesso articolo 108, primo comma, le disposizioni relative alla V e VI qualifica sono così sostituite:

« VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

VII qualifica: diploma di laurea;

VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo articolo 111 ».

Le tabelle IV e V di cui al titolo IV della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono sostituite dalle seguenti:

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue. Testo del decreto-legge)

TABELLA IV.

QUALIFICA FUNZIONALE	PROFILO PROFESSIONALE DI BASE
I . . . . .	Aiuto agente
II . . . . .	Commesso Agente
III . . . . .	Agente di collaborazione Agente di produzione
IV . . . . .	Agente qualificato Agente verificatore Assistente
V . . . . .	Operatore specializzato manutentore o di lavoro- razione Operatore amministrativo-contabile Operatore tecnico
VI . . . . .	Agente capo coordinatore Collaboratore amministrativo, contabile, com- merciale Collaboratore interprete bilingue Collaboratore tecnico
VII . . . . .	Collaboratore capo settore amministrativo, con- tabile, commerciale, d'informatica Interprete traduttore bilingue Collaboratore capo settore tecnico Vice dirigente tecnico Vice dirigente amministrativo
VIII . . . . .	Coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica Coordinatore capo dei servizi lavorazioni Coordinatore capo dei servizi manutenzione Vice dirigente coordinatore tecnico Vice dirigente coordinatore amministrativo Analista di sistemi Ricercatore Esperto Sperimentatore

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

(Segue: Testo del decreto-legge)

## TABELLA V.

## ASSUNZIONI MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO

QUALIFICA FUNZIONALE	PROFILO PROFESSIONALE DI BASE
I . . . . .	Aiuto agente
II . . . . .	Agente Commesso
III . . . . .	Agente di collaborazione
IV . . . . .	Assistente
V . . . . .	Operatore specializzato manutentore o di la- vorazione
VI . . . . .	Collaboratore amministrativo, contabile, com- merciale Collaboratore tecnico Collaboratore interprete bilingue
VII . . . . .	Vice dirigente tecnico o amministrativo
VIII . . . . .	Vice dirigente coordinatore tecnico o ammini- strativo Analista di sistemi Ricercatore Sperimentatore Esperto

---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 6.

Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente articolo 3, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'articolo 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al fine di realizzare parità funzionale e retributiva, anche in relazione al personale di altri settori del pubblico impiego di pari valenza professionale, conseguono, con la decorrenza del 1° febbraio 1981, l'inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale con il profilo professionale:

di « assistente », gli agenti di collaborazione provenienti dagli operai addetti a mansioni di scrittura o a mansioni di centralista telefonico;

di « agente qualificato », gli agenti di produzione provenienti dalla ex categoria degli operai qualificati, nonché gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, le mansioni di cui alla tabella I allegata alla precitata legge n. 312;

di « operatore specializzato manutentore o di lavorazione », gli agenti specializzati, nonché gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni di cui alla Tabella II allegata alla precitata legge n. 312;

di « agente capo coordinatore », gli agenti capo, nonché gli agenti specializzati che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano, in modo oggettivamente riscontrabile in base a formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni proprie dell'agente capo. L'inquadramento è subordinato al superamento di un corso di accertamento di idoneità con esame finale, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione;

di « collaboratore amministrativo-contabile », di « collaboratore interprete bilingue », di « collaboratore tecnico », gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici di cui all'articolo 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — con esclusione del personale appartenente alla ex carriera esecutiva — nonché gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici, inquadrati tali in base alla tabella III di cui al citato articolo 101;

di « collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica », di « interprete traduttore bilingue », di « collaboratore capo settore tecnico », i capo settore amministrativo-contabile e i capo settore tecnici;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 6.

Il personale in servizio alla data del 1° luglio 1979 è inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente articolo 5, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'articolo 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di « coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica », di « coordinatore capo dei servizi lavorazioni » e di « coordinatore capo dei servizi manutenzione », i capo servizi amministrativi-contabili, i capo servizi lavorazioni e i capo servizi manutenzione;

di « vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo », i vice dirigenti assunti per pubblico concorso in base a bandi che richiedevano il possesso di diploma di laurea in corsi universitari di durata superiore a quattro anni e/o di abilitazione all'esercizio professionale. Gli altri vice dirigenti conseguiranno l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione professionale, con tesi finale, tenuto direttamente dall'Amministrazione secondo modalità e programmi da definirsi con decreto del Ministro delle finanze.

#### ARTICOLO 7.

In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di « agente qualificato » stabilito complessivamente e per ciascuna unità periferica, ed alle necessità di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potrà effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.

Delle Commissioni esaminatrici locali farà parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il passaggio alla qualifica superiore avrà decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente articolo 4, comma secondo, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.

In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.

#### ARTICOLO 8.

La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 1° aprile 1971, n. 217, sono elevati rispet-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 7.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, è fissato in 4.650 unità comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente articolo 6, secondo comma, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.

*Identico.*

ARTICOLO 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tivamente a lire 120 milioni e lire 5.950 annui per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i fondi da stanziare.

#### ARTICOLO 9.

I permessi sindacali provinciali previsti dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e redistribuiti secondo le proprie esigenze dalle Organizzazioni sindacali del personale dei Monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'Amministrazione.

#### TITOLO IV

#### PERSONALE DIRIGENTE

#### ARTICOLO 10.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono corrisposte a titolo unico di stipendio e determinate sulla base dei seguenti rapporti:

Ambasciatore . . . . .	280
Prefetto di 1 <sup>a</sup> classe e qualifiche corrispondenti	250
Direttore generale dei Ministeri e qualifiche corrispondenti . . . . .	205
Dirigente superiore . . . . .	160
Primo dirigente dopo 2 anni . . . . .	120
Primo dirigente . . . . .	100

Nella prima applicazione del presente articolo, lo stipendio annuo lordo relativo al rapporto base 100 riguardante il Primo dirigente è di lire 8.400.000.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è soppressa l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 9.

*Identico.*

TITOLO IV

PERSONALE DIRIGENTE

ARTICOLO 10.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è globata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, nonché sui trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, spettanti ad altre categorie, salvo quanto previsto dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, per i Segretari generali, dall'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per i Direttori generali degli Enti, e dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

#### ARTICOLO 11.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, ai destinatari del precedente articolo 10 è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

L'assegno di cui al precedente comma compete con la stessa disciplina e decorrenza ai segretari generali di cui alla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, ed ai Direttori generali degli Enti di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

#### ARTICOLO 11.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.

#### ARTICOLO 11-bis.

Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche ai segretari generali di cui alla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o successive modificazioni, e ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 11-ter.

L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplinava la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1° agosto 1980.

Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1° novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che conseguiva la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.

L'assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1° novembre 1981. Dopo tale data l'assegno è ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalità e i criteri indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale di cui al precedente comma può optare, se più favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno *ad personam* non è computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 12.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio iniziale spettante al primo dirigente.

Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma è attribuito, con la stessa decorrenza e disciplina, l'assegno personale pensionabile previsto dal precedente articolo 11.

#### ARTICOLO 13.

Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

#### ARTICOLO 14.

Salvo quanto sarà più compiutamente definito dal nuovo ordinamento della dirigenza statale, con la stessa decorrenza di quest'ultimo e comunque da non oltre il 1° luglio 1982, le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituite dall'unica qualifica di Dirigente, con rapporto retributivo 125, ferma restando la base 100 nei primi due anni, cumulando i relativi posti in un unico contingente organico.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, sono soppressi, per un terzo, i posti che si renderanno annualmente disponibili nella nuova qualifica di Dirigente, fino a completa eliminazione delle eccedenze che risulteranno rispetto alle nuove dotazioni organiche.

#### ARTICOLO 15.

L'inquadramento dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti nella nuova qualifica di dirigente di cui al precedente articolo 14 è di-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

L'assegno e le indennità previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del precedente comma.

ARTICOLO 12.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.

Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma è attribuito anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 11.

ARTICOLO 13.

*Identico.*

ARTICOLO 14.

**Soppresso.**

ARTICOLO 15.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sposto con decreto del Ministro interessato, secondo l'ordine del ruolo di anzianità, a cominciare dal personale con la qualifica di dirigente superiore.

Fino a quando non troverà applicazione il nuovo ordinamento della dirigenza statale, nulla è innovato per l'ammissione alla qualifica iniziale della dirigenza medesima e per le funzioni del personale inquadrato ai sensi del precedente comma, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, per le qualifiche rivestite, che restano *ad personam*.

Il dirigente superiore inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo conserva *ad personam* il trattamento in godimento con stipendio riferito al rapporto 160.

Al primo dirigente con stipendio superiore a quello iniziale previsto per la nuova qualifica di dirigente è attribuito in quest'ultima lo stipendio alla classe o aumento periodico d'importo immediatamente superiore a quello in godimento all'atto dell'inquadramento.

## TITOLO V

### PERSONALE MILITARE

#### ARTICOLO 16.

A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale militare previsto dall'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

quarto livello . . . . .	lire 3.320.000
quinto livello . . . . .	lire 3.660.000
sesto livello . . . . .	lire 4.120.000
settimo livello . . . . .	lire 5.040.000
ottavo livello . . . . .	lire 6.000.000

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 6.600.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,5 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

#### ARTICOLO 16.

A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

- a) quarto livello lire 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente;
- b) quinto livello lire 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;
- c) sesto livello lire 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;
- d) sesto livello-*bis* lire 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con 5 o più anni di anzianità di qualifica;
- e) settimo livello lire 5.040.000; tenente e capitano;
- f) ottavo livello lire 6.000.000; maggiore e tenente colonnello.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,5 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

#### ARTICOLO 17.

L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento della intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a), valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore. A questa retribuzione si aggiunge la progressione economica relativa all'eventuale servizio prestato nel livello di inquadramento. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in eventuali livelli retributivi superiori a quello iniziale, attribuendo soltanto nell'ultimo livello d'inquadramento il beneficio della classe o scatto immediatamente superiore allo stipendio relativo al livello di provenienza;

c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

ARTICOLO 17.

*Identico.*

*Identico:*

*a) identica;*

*b)* per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera *a)*. Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;

*c) identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

#### ART. 18.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 il primo comma dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è modificato come segue:

« All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza ».

Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è soppresso il terzo comma dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai sottotenenti, provenienti dalle Accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

#### ARTICOLO 19.

Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente i gradi di sergente e di tenente colonnello, nonché la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato, rispettivamente, nei livelli V, VIII-*bis* e VI-*bis*, con l'osservanza dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

*Identico.*

ARTICOLO 18.

*Identico.*

ARTICOLO 19.

Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente i gradi di appuntato e di sergente, nonché la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato, rispettivamente, nei livelli V e VI-bis, con l'osservanza dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 20.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° febbraio 1981 in applicazione del precedente articolo 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente articolo 16 e quello iniziale fissato dall'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di lire 40.000 mensili di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'articolo 17, ferma restando la conservazione *ad personam* del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio *ad personam* e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

#### ARTICOLO 21.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono corrisposte a titolo unico di stipendio, nei seguenti importi annui lordi:

generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	L.	21.000.000
generale di divisione e gradi corrispondenti . . . . .	»	17.220.000
generale di brigata e gradi corrispondenti . . . . .	»	14.637.000
colonnello e gradi corrispondenti dopo due anni . . . . .	»	11.020.000
colonnello e gradi corrispondenti . . . . .	»	9.750.000

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 20.

*Identico.*

ARTICOLO 21.

Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è conglobata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è soppressa l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Ai fini dell'applicazione dei nuovi stipendi di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

#### ARTICOLO 22.

Agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e gradi corrispondenti, è attribuito con la stessa decorrenza e disciplina l'assegno personale pensionabile di cui al precedente articolo 11.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### ARTICOLO 23.

All'onere di lire 975.000 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 24.

Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 22.

*Identico.*

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 23.

*Identico.*

ARTICOLO 24.

*Identico.*

ARTICOLO 24-bis.

Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 25.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al primo febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 ed all'articolo 17 del presente decreto.

#### ARTICOLO 26.

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle Università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonché per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1° luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

#### ARTICOLO 27.

La lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente:

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi.

ARTICOLO 25.

*Identico.*

ARTICOLO 26.

*Identico.*

*Identico.*

I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonchè al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene.

ARTICOLO 27.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

« d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate ».

La decorrenza 1° dicembre 1977, prevista dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennità di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 417.

Il limite percentuale per la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, è elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

#### ARTICOLO 28.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto e dal decreto presidenziale di cui al precedente articolo 1 per il personale contemplato dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 28.

*Identico.*

ARTICOLO 28-bis.

Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, è equiparato al personale non smilitarizzato.

La misura dell'indennità prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a lire 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico.

L'indennità sarà riassorbita nei tempi e con le modalità stabilite nei futuri contratti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981.

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 28-ter.

Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le Amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.

Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché quelle contemplate da altre leggi speciali.

Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.